



## **Titolo**

Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera - art. 33, comma 3, CGS - emolumenti - forza maggiore – sanzione – funzione della pena nell'ordinamento sportivo – differenza rispetto all'ordinamento penale - restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche - sanzione – limite edittale minimo - invalidabilità

## **Descrizione**

Esiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive, ma anche con funzione general-preventiva, devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente, desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.; le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto agonistico di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze - tanto aggravanti quanto attenuanti - aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. Ciò in quanto la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere più o meno avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 88/2019-2020/B).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0021/CFA/2024-2025/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 33, comma 3, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0021 CFA del 27 agosto 2024 ( Brindisi F.C. s.r.l. )**